



**INDIVIDUAZIONE DI CRITERI E MODALITA' PER IL COFINANZIAMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE A CONTENUTO PROFESSIONALIZZANTE SVOLTE DA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE NELL'AMBITO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I.**

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO

- che Unioncamere del Veneto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera g) del proprio Statuto, può svolgere attività informative, formative, di ricerca e sviluppo tecnologico;
- che lo svolgimento di tali attività comporta necessariamente, per via della vastità delle stesse e del grado di specializzazione necessario ad espletarle, che alcune di queste vengano svolte in collaborazione con strutture esterne;
- che a volte tali attività vengono svolte non in forza dell'affidamento di un incarico ad uno o più soggetti determinati ma dietro versamento di un contributo *ad hoc* alla struttura esterna individuata come idonea a fornire la professionalità necessaria per raggiungere gli obiettivi perseguiti;
- che in particolare, Unioncamere del Veneto ha sottoscritto con la Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale e le Parti Sociali un Protocollo d'Intesa per promuovere l'Alternanza Scuola-Lavoro quale metodologia didattica in grado di catalizzare l'innovazione e di tradurla operativamente nella concretezza dell'azione educativa;
- che in tale prospettiva Unioncamere del Veneto si impegna a favorire, laddove possibile, nell'ambito delle iniziative che organizza, lo svolgimento di attività formative a contenuto professionalizzante da parte di istituti di istruzione superiore;
- che in tali occasioni, al fine di ristorare in tutto od in parte gli istituti coinvolti delle spese sostenute nello svolgimento delle suddette attività, appare opportuno versare agli stessi un contributo *ad hoc* nei limiti delle predette spese e delle disponibilità di cassa dell'Ente

VISTI

- l'art. 12 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- l'art. 14 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto;

DETERMINA

- 1) che, qualora Unioncamere del Veneto ritenga necessario od opportuno promuovere esperienze di alternanza scuola-lavoro in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto a tal fine con la Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale e le Parti Sociali, ciò avvenga in primis mediante il coinvolgimento di istituti di istruzione superiore nello svolgimento di attività formative a contenuto professionalizzante;

- 2) che la determinazione di cui al punto 1) costituisce criterio di cui all'art. 12 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. per le ipotesi nelle quali le predette attività vengano svolte non in forza dell'affidamento di un incarico ad uno o più soggetti determinati ma dietro versamento di un contributo *ad hoc* alla struttura esterna individuata come idonea a fornire la professionalità necessaria per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

Venezia, lì 2/11/2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. Gian Angelo Bellati